

Prot. n. 81/C/2019

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 1 Aprile 2019

Oggetto: **Assegni per il nucleo familiare - Nuove modalità di presentazione della domanda – Circolare dell'INPS n. 45/2019.**

Si segnala che, con l'allegata circolare n. 45 del 22 marzo 2019, la Direzione Generale dell'INPS ha illustrato le nuove modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. Tali domande, a decorrere dal 1° aprile 2019, non potranno più essere presentate al datore di lavoro mediante il modello ANF/DIP (mod. SR16), ma dovranno essere esclusivamente inoltrate all'Istituto in via telematica.

Al riguardo, l'INPS rimarca che:

- le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma sono gestite dai datori di lavoro secondo le modalità finora utilizzate, calcolando l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza. Il conguaglio degli assegni così erogati dovrà essere effettuato al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. L'Istituto, in proposito, sottolinea che dopo tale scadenza non sarà più possibile effettuare conguagli per gli assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche;
- nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio sia sulla base di domande cartacee presentate entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all'INPS dal 1° aprile 2019;
- le domande presentate all'INPS in via telematica, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione richiesta (con l'individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti). L'utente potrà prendere visione dell'esito della richiesta nella sezione "Consultazione domanda" presente nell'area riservata del portale INPS e non gli verrà più notificato, in caso di accoglimento, il provvedimento di autorizzazione (mod. ANF43). Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione (mod. ANF58);

- in caso di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare (ad esempio nucleo familiare monoparentale o con componenti inabili), il lavoratore interessato dovrà presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP";

- gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore). Sulla base degli importi teorici indicati dall'INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza o all'assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Nel fare rinvio alla circolare in esame per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda telematica di assegni per il nucleo familiare da parte del lavoratore, si sottolinea che con successivi messaggi l'INPS illustrerà le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche dell'utility a disposizione dei datori di lavoro.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)